

STATUTO FEDERAGENTI

TITOLO 1 DENOMINAZIONE SCOPI E SEDE

Articolo 1 Denominazione--Sede-Durata

- 1.1. “**Federagenti**”, denominata per esteso Federazione Nazionale Agenti e Raccomandatori Marittimi e Mediatori Marittimi è un’Associazione senza fini di lucro, apolitica, che costituisce espressione nazionale unitaria delle imprese che esercitano l’attività di agenzia marittima raccomandataria e di mediazione marittima, organizzate nelle Associazioni che la costituiscono.
- 1.2. La Federazione ha durata illimitata.
- 1.3. La sede legale della Federazione è a Roma, in Viale Asia, 3.
- 1.4. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire la sede legale in altro indirizzo dello stesso comune e di istituire sedi secondarie in altre città italiane.

Articolo 2 Scopi

- 2.1 La Federazione si propone di:
 - a) promuovere lo sviluppo dei traffici marittimi e della portualità nazionale anche organizzando ricerche, studi , dibattiti e convegni;
 - b) promuovere ed attuare la collaborazione tra le Associazioni federate, tra le categorie associate e tra i componenti delle stesse favorendo tra loro una leale intesa;
 - c) prestare assistenza alle Associazioni federate, predisponendo a tale fine idonei servizi;
 - d) studiare e risolvere problemi tecnici ed economici delle Associazioni federate e delle categorie associate tutelando e rappresentando ovunque, presso qualunque sede o amministrazione nazionale o internazionale, pubblica o privata, nonché presso tutte le organizzazioni sindacali di pari grado di datori di lavoro e prestatori d’opera, stipulando anche , ove del caso, accordi e contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - e) elaborare ed attuare ogni iniziativa, che tenda a valorizzare e potenziare la funzione e l’attività delle categorie rappresentate, anche eventualmente promuovendo istituti per l’assistenza ai propri aderenti, per lo studio dei loro problemi e per l’istruzione professionale;
 - f) provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti delle categorie in tutti gli Enti od Organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;
 - g) svolgere le funzioni arbitrali e di conciliazione nelle controversie tra le Associazioni federate, i loro associati e/o le categorie aderenti;
 - h) esercitare tutte le altre funzioni che siano ad essa demandate da leggi e regolamenti;
 - i) verificare e garantire che gli Statuti delle Associazioni federate e lo svolgimento della loro vita associativa siano conformi ai principi contenuti nel presente Statuto.
- 2.2 Per conseguire lo scopo di cui la paragrafo 2.1 la Federazione potrà, in via meramente esemplificativa, proporre misure legislative e/o regolamentari, organizzare manifestazioni, convegni, eventi, seminari e/o dibattiti su temi specifici, di carattere nazionale ed internazionale; promuovere la formazione e l’educazione con particolare riguardo ai giovani; divulgare materiale informativo, intraprendere azioni di comunicazione e attivare strumenti di informazione; raccordarsi con gli Enti, le Istituzioni e le Associazioni di categoria, acquisire partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o collegate agli scopi di cui sopra.

Articolo 3
Iniziative di intervento e sostegno federale

- 3.1** La Federazione e le singole Associazioni costituenti conformano la propria azione ai principi, agli scopi ed ai requisiti previsti dal presente Statuto.
- 3.2** A tal fine il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, può nominare un suo delegato presso una Associazione costituente qualora siano emersi vizi o carenze nella gestione organizzativa o amministrativa di questa o delle sue strutture ed articolazioni, dirette ed indirette.
- 3.3** Il delegato ha il compito di accertare la situazione e di individuare e proporre iniziative idonee a sanare i vizi e le carenze emersi.
- 3.4** Il delegato riferisce gli esiti degli accertamenti e dei provvedimenti adottati al Presidente che, sentito l'Ufficio di Presidenza, qualora i vizi e le carenze non siano state eliminate, può proporre al Consiglio Direttivo l'immediata espulsione della Associazione e/o l'assegnazione di un ulteriore periodo di tempo per la regolarizzazione delle carenze.

TITOLO II
ASSOCIATI E LORO OBBLIGHI

Articolo 4
Associati e aderenti

- 4.1** L'adesione a Federagenti è consentita ad una sola Associazione di categoria per Porto; potranno inoltre aderire a Federagenti anche Associazioni di categoria operanti su base provinciale, interprovinciale o regionale.
- 4.2** In questo caso, le Associazioni interprovinciali o regionali potranno istituire Sezioni distaccate presso le singole Province o presso i Porti presenti nel territorio.
- 4.3** Ogni Associazione deve poter contare su una capacità contributiva atta a mantenere una Segreteria indipendente. In mancanza di tale requisito si deve dar luogo a processi di aggregazione con altre Associazioni aderenti a Federagenti, presenti sul medesimo territorio.
- 4.4** Ogni Associazione deve dotarsi di uno Statuto "compatibile" anche se non necessariamente "identico" a quello di Federagenti, in particolare per quanto attiene alla durata dei mandati associativi, all'alternanza delle cariche dei Presidenti ed alla gestione amministrativa ed operativa dell'Associazione e della sua Segreteria.
- 4.5** Le Imprese sono iscritte presso le Associazioni Territoriali federate, come sopra liberamente costituite, a condizione che i loro rappresentanti legali sottoscrivano il Codice etico e di comportamento approvato dall'Assemblea della Federazione il 12.5.2000 e successive modifiche.
- 4.6** Per Associazione si intende qualunque Organizzazione comunque denominata: Associazione, Gruppo, Unione ..., regolarmente costituita fra imprese che esercitano l'attività di cui all'art. 1.1.

Articolo 5
Modalità di Associazione

- 5.1** Le domande di ammissione delle organizzazioni costituite territorialmente debbono indicare la denominazione e la sede delle stesse, la data di costituzione e la durata, se a tempo determinato, i nomi delle persone che ne hanno la legale rappresentanza, il numero degli associati e l'accettazione espressa di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle domande devono essere allegati copie dell'atto costitutivo e dello Statuto della richiedente, nonché l'elenco delle aziende iscritte con l'indicazione dei loro legali rappresentanti.
- 5.2** L'adesione alla Federazione comporta l'osservanza del presente Statuto e la piena accettazione dei suoi principi.

- 5.3** Sulla accettazione delle domande di ammissione presentate ai sensi del precedente paragrafo 5.1, decide il Consiglio direttivo della Federazione.
- 5.4** Contro la delibera di non ammissione da parte del Consiglio direttivo non è ammesso ricorso.

Articolo 6 **Durata dell'iscrizione**

- 6.1** L'iscrizione alla Federazione si intende a tempo indeterminato, salvo recesso – che deve essere comunicato alla Federazione, a mezzo lettera raccomandata, entro il 30 Settembre per l'anno successivo – o per le cause di cui all'art. 8.1.
- 6.2** Nel caso di mancato preavviso ai sensi del precedente paragrafo 6.1, il recesso avrà effetto a decorrere dal secondo anno successivo.

Articolo 7 **Obblighi dell'Associazione federata**

- 7.1** L'Associazione federata conserva piena autonomia nell'espletamento della sua attività particolare e, pur avendo facoltà di proporre qualunque argomento all'esame degli Organi federativi, deve uniformare la sua azione alle direttive della Federazione per ciò che riflette gli interessi di ordine generale, la cui definizione è di esclusiva competenza della Federazione.
- 7.2** L'Associazione federata è tenuta:
- a)** all'osservanza del presente Statuto;
 - b)** al pagamento delle quote associative di cui all'art. 27.2;
 - c)** a prestare la più ampia collaborazione affinché la Federazione possa conseguire gli scopi che si propone, fra cui quello inteso ad evitare che l'opera svolta da una Associazione, senza il necessario coordinamento, abbia a manifestarsi pregiudizievole nei confronti della altre Associazioni federate.

Articolo 8 **Perdita della qualifica di Associazione federata**

- 8.1** La qualifica di Associazione federata si perde:
- a)** per recesso, che tuttavia non libera la Associazione federata dagli obblighi assunti se non nei modi e termini di cui all'art. 6;
 - b)** per esclusione, constatata dall' Ufficio di Presidenza e deliberata dal Consiglio Direttivo, nei seguenti casi:
 - b1)** perdita da parte dell'Associazione federata dei requisiti in base ai quali è avvenuta la ammissione;
 - b2)** compimento di manifestazione tali da porre l'Associazione federata in condizioni di incompatibilità con gli indirizzi di ordine generale presi dalla Federazione;
 - b3)** morosità, protrattasi per oltre un anno.
- 8.2** Il provvedimento di esclusione va comunicato, mediante lettera raccomandata all'interessata che può presentare ricorso motivato al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione.
- 8.3** Il Consiglio Direttivo delibera sul ricorso in occasione della sua prima riunione.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE

Articolo 9 Organi della Federazione

- 9.1** Sono organi della Federazione:
- a)** l'Assemblea;
 - b)** il Consiglio Direttivo;
 - c)** l'Ufficio di Presidenza;
 - d)** il Presidente;
 - e)** i Vice Presidenti;
 - f)** il Collegio dei Probiviri;
 - g)** il Collegio dei Revisori dei conti.
- 9.2** Le cariche non possono essere assunte che da persone fisiche appartenenti alle categorie rappresentate dalla Federazione.

Articolo 10 Assemblea

- 10.1** L'Assemblea è costituita dalle Associazioni in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci.
- 10.2** Ogni Associazione federata ha facoltà di partecipare all'Assemblea con uno o più associati, ma il diritto di voto spetta al Presidente dell'Associazione o ad un suo delegato appartenente alla stessa Associazione.
- 10.3** Ogni Associazione federata ha diritto ad un voto per ogni azienda con sede nel territorio di propria competenza iscritta alla Associazione stessa alla data del 28 Febbraio, in base ai dati di cui agli elenchi comunicati ai sensi dell'art. 27.4.
- 10.4** Il diritto di voto dell'Associazione federata è condizionato al regolare pagamento delle quote associative, ai sensi dell'art. 27.2.
- 10.5** I revisori dei conti partecipano di diritto all'Assemblea, senza diritto di voto.

Articolo 11 Compiti e funzioni dell'Assemblea

- 11.1** L'Assemblea:
- a)** delibera l'elezione del Presidente della Federazione ai sensi dell'art. 24;
 - b)** ratifica la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 13.2. Nell'eventualità di consiglieri dimissionari o decaduti, i consiglieri designati in loro sostituzione dall'Associazione federata cui compete, entrano a far parte del Consiglio Direttivo a pieno titolo sino alla ratifica della designazione alla prima assemblea utile;
 - c)** elegge i componenti il Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dello art. 21.2;
 - d)** elegge i componenti il Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 22.3;
 - e)** fissa le linee programmatiche e direttive dell'attività della Federazione;
 - f)** delibera sull'attività svolta dagli Organi della Federazione nell'interesse delle Associazioni federate; nonché su qualsiasi altro argomento che sia stato posto all'ordine del giorno;
 - g)** discute ed approva la relazione al bilancio predisposta dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 14 lett. h); la relazione scritta dei Revisori dei conti, di cui all'art. 21.4 ed i bilanci della Federazione;
 - h)** delibera le modifiche della Statuto e lo scioglimento della Federazione, secondo le modalità previste dall'art. 12.8.

Articolo 12

Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea

- 12.1** L'Assemblea delle Associazioni federate si riunisce in seduta ordinaria almeno una (1) volta l'anno, per espletare le formalità connesse con l'approvazione del bilancio.
- 12.2** L'Assemblea si riunisce inoltre in seduta ordinaria ogniqualvolta lo richiedano il Presidente, ovvero due (2) Vice Presidenti, ovvero il Consiglio Direttivo.
- 12.3** L'Assemblea viene altresì convocata su richiesta scritta di almeno un terzo delle Associazioni federate.
- 12.4** La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo di avviso scritto, da inviarsi alle Associazioni federate almeno dieci giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telematico/fax con almeno cinque giorni di preavviso, e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede della riunione, con l'ordine del giorno corredato dal materiale di supporto relativo agli argomenti da trattare.
- 12.5** L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno delle Associazioni federate; in seconda convocazione l'Assemblea è valida con qualunque numero di voti rappresentati in Assemblea.
- 12.6** Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti spettanti ai presenti, secondo quanto previsto dall'art. 10.3 e con la limitazione di cui all'art.10.4.
- 12.7** L'Assemblea elettiva deve essere convocata non oltre 30 giorni dalla sua scadenza. Con deliberazione della stessa Assemblea può essere prorogata sino ad un massimo di 6 mesi.
- 12.8** Le deliberazioni relative alla elezione del Presidente sono assunte secondo i criteri di cui all'art. 23.2.
- 12.9** L'Assemblea straordinaria decide in materia di modifiche dello Statuto o scioglimento della Federazione con l'intervento di tante Associazioni rappresentanti almeno i due terzi (2/3) dei voti spettanti complessivamente a tutte le Associazioni federate, in regola, in regola con il pagamento delle quote associative di cui all'art. 26.2, e delibera con la maggioranza assoluta dei voti.
- 12.10** In caso di parità di voti, la proposta all'ordine del giorno si intende non approvata.
- 12.11** Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale redatto dal Segretario e sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.
- 12.12** Copia del verbale dell'Assemblea deve essere inviata per conoscenza ad ogni Associazione federata.

Articolo 13

Consiglio Direttivo-Composizione

- 13.1** Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni dalla data di ratifica da parte dell'assemblea, di cui all'art. 11.1 lett. b), e, comunque, sino alla data di ratifica del Consiglio Direttivo successivamente eletto.
- 13.2** Fanno parte del Consiglio Direttivo, oltre al Presidente in carica, il Presidente uscente della Federazione, nonché i Presidenti delle Associazioni federate, il Presidente del Gruppo Giovani Federagenti, il Presidente della Sezione Yacht e il Presidente del F.A.M.A..
- 13.3** Fanno inoltre parte del Consiglio Direttivo i membri designati dalle associate con più di trenta aziende associate che hanno diritto ad un ulteriore consigliere per ogni trenta aziende iscritte o frazione oltre le prime trenta.
- 13.4** Le Associazioni che si sono costituite su base regionale nel cui territorio siano presenti più porti hanno diritto a minimo due rappresentanti in Consiglio direttivo Federagenti; dette Associazioni ai fini della loro rappresentanza mantengono inoltre i diritti loro spettanti secondo quanto stabilito all'art. 13.3.
- 13.5** Ove ne ravvisi l'opportunità il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può cooptare fino ad un massimo di tre (3) consiglieri, con diritto di voto, scelti tra i rappresentanti di imprese associate alle Associazioni federate.
- 13.6** Nel caso un'Associazione aderisca alla federazione durante il periodo di validità delle cariche sociali federali, sino al loro rinnovo, entra a far parte del Consiglio Direttivo solo il Presidente di detta Associazione, indipendentemente dal numero delle aziende iscritte e da questi rappresentate.

- 13.7** I componenti il Consiglio Direttivo devono garantire la loro presenza ai fini della necessaria rappresentanza della Associazione federata di cui sono espressione e ripetute assenze, daranno al Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, facoltà di richiederne la sostituzione all'Associazione federata cui compete.
- 13.8** Al fine di un opportuno buon funzionamento degli Organi di Federagenti, le Associazioni federate dovranno, di norma, procedere, ove il caso, alla nomina dei propri Organi immediatamente prima della data dell'Assemblea elettiva Federagenti.
- 13.9** In caso di avvicendamento di uno o più membri nelle cariche delle singole Associazioni federate, l'Associazione interessata provvederà a comunicare alla Segreteria Federagenti il nominativo/i designato/i in Consiglio Direttivo Federagenti e la sostituzione verrà ratificata dall'Assemblea nella prima riunione successiva.
- 13.10** Ogni consigliere ha diritto ad un voto che può esercitare anche per delega rilasciata ad altro consigliere.
- 13.11** Ogni consigliere può essere portatore di una sola delega.
- 13.12** I Presidenti delle Associazioni federate cui spetti un solo seggio in Consiglio Direttivo hanno la facoltà, in casi eccezionali e previa comunicazione alla Segreteria Federagenti, di farsi rappresentare da un delegato della propria Associazione. In ogni caso non possono avvalersi di tale facoltà per più di tre volte consecutive.
- 13.13** Le votazioni avvengono a scrutinio palese; si svolgono a scrutinio segreto quando sia richiesto da chi presiede il Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei consiglieri presenti. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle segrete, la parità comporta la non approvazione della proposta all'ordine del giorno.
- 13.14** Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale redatto dal Segretario e sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.
- 13.15** Copia del verbale del Consiglio Direttivo deve essere inviata per conoscenza ad ogni Associazione federata.
- 13.16** Ai fini dell'opportuno coordinamento con le attività e gli scopi della Federagenti, possono entrare a far parte del Consiglio Direttivo, previa approvazione del Consiglio medesimo, senza diritto di voto e per la durata del loro incarico, i rappresentanti di imprese associate alle Associazioni federate che rivestano la carica di Presidente in Associazioni, Enti o Istituti che svolgono attività connesse con la portualità e/o con i traffici marittimi o aerei e che di tale incarico abbiano dato comunicazione scritta al Presidente Federagenti.
- 13.17** Su invito del Presidente possono partecipare ai lavori del Consiglio esperti di settore o singoli associati (senza diritto di voto).

Articolo 14

Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

- 14.1** Il Consiglio Direttivo:
- a)** approva il Regolamento Federagenti, ove adottato;
 - b)** provvede alla sostituzione dei consiglieri dimissionari e di quelli decaduti di cui all'art. 13;
 - c)** determina le strategie politiche da adottarsi per il perseguimento degli obiettivi ritenuti strategici nel conseguimento dei fini statuari;
 - d)** indirizza l'attività dell'Ufficio di Presidenza nel perseguimento delle direttive indicate all'Assemblea;
 - e)** delibera sull'accettazione delle domande di ammissione di cui all'art. 5;
 - f)** delibera le quote associative, su proposta del Presidente, secondo quanto previsto all'art. 18.1 lett. i);
 - g)** gestisce le entrate della Federazione ai sensi dell'art. 28.1.
 - h)** predispose il progetto del bilancio consuntivo unitamente al progetto del bilancio preventivo per l'anno successivo, ai sensi dell'art. 28.3 e dell'art. 28.4;
 - i)** delibera, su proposta del Presidente, i provvedimenti di cui all'art. 3.4;

- j) persegue il raggiungimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- k) designa, nominandoli, su indicazione delle Associazioni federate, i membri delle Commissioni che ritiene opportuno istituire. La Presidenza di ogni Commissione è riservata, su proposta del Presidente, ad un membro dell'Ufficio di Presidenza oppure, ove opportuno, del Consiglio Direttivo. Il Presidente di Commissione ha facoltà di chiedere la collaborazione di esperti di settore, senza diritto di voto;
- l) stabilisce i criteri di massima per la gestione delle entrate;
- m) delibera sull'esclusione dell'Associazione federata, ai sensi dell'art. 8.3, nei casi previsti dall'art. 8.1 lett. b);
- n) nomina il Segretario Generale della Federazione e delibera l'assunzione del personale dipendente della Segreteria, ai sensi dell'art. 25.3;
- o) delibera il licenziamento del Segretario Generale e/o del personale dipendente della Segreteria, ai sensi dello articolo 25.4;
- p) adempie a tutte le attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 15

Convocazioni del Consiglio Direttivo

- 15.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e, ogni qualvolta lo richiedano almeno un quinto dei consiglieri.
- 15.2 La convocazione è fatta a mezzo di avviso scritto da inviarsi dieci giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo messaggio telematico o fax con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso.
- 15.3 Le adunanze sono valide quando intervenga personalmente o per delega, almeno la metà dei consiglieri più uno.

Articolo 16

Ufficio di Presidenza - Composizione

- 16.1 L'Ufficio di Presidenza è composto di diritto dal Presidente della Federazione in carica, dall'ultimo Presidente (Past President) e dai Vice Presidenti.
- 16.2 L'Ufficio di Presidenza è presieduto, di diritto, dal Presidente della Federazione.
- 16.3 Su invito del Presidente possono essere chiamati esperti di settore a partecipare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 17

Compiti e funzioni dell'Ufficio di Presidenza

- 17.1 L'Ufficio di Presidenza:
 - a) coadiuva l'azione del Presidente qualora questi, in casi di particolare urgenza, assuma le attribuzioni del Consiglio Direttivo, al quale è tenuto a riferire, per la convalida del proprio operato, alla prima successiva riunione;
 - b) adempie tutte le attribuzioni ad esso delegate e cura il conseguimento dei fini sociali in armonia con le deliberazioni degli altri Organi della Federazione;
 - c) nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nell'azione a breve termine della Federazione, dirigendone anche l'attività per gli atti di ordinaria amministrazione;
 - d) promuove ed attua la collaborazione tra le Associazioni federate e tra i componenti delle stesse favorendo tra loro una leale intesa, ai sensi dell'articolo 2.1 lett. b);
 - e) sentito il parere consultivo del Collegio dei Probi Viri, svolge le funzioni arbitrali e di conciliazione nelle controversie ai sensi dello articolo 2.1 lett. g);

- f) coordina l'attività correlata con l'elezione del Presidente Federagenti;
- g) sentito il parere consultivo del Collegio dei Probi Viri, concerta con il Presidente i provvedimenti da assumere, previa delibera del Consiglio Direttivo, nei confronti della/e Associazione/i federata/e il cui operato si sia discostato in maniera grave e reiterata dai criteri di riferimento sanciti dallo Statuto Federagenti e/o dallo Statuto della Associazione Territoriale;
- h) concerta con il Presidente la nomina, soggetta a delibera del Consiglio Direttivo, dei rappresentanti della Federazione in tutte le Amministrazioni, Enti od Organizzazioni in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta o ammessa;
- i) concerta con il Presidente l'entità delle quote associative annuali e di eventuali altre contribuzioni a carico delle Associazioni federate, da proporre per la delibera al Consiglio Direttivo ;
- j) concerta con il Presidente l'ammissione, soggetta a delibera del Consiglio Direttivo, delle Associazioni che richiedono di entrare a far parte della Federazione.

Articolo 18 **Convocazione dell'Ufficio di Presidenza**

- 18.1** L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente di propria iniziativa o quando ne facciano richiesta almeno due (2) Vice Presidenti.

Articolo 19 **Presidente**

- 19.1** Alla carica di Presidente Federagenti può essere eletto qualsiasi associato, anche se non facente parte del Consiglio Direttivo nazionale, purché proposto all' Ufficio di Presidenza di Federagenti dal Presidente della Associazione Federata cui appartiene, a seguito di delibera assunta dal Consiglio Direttivo della stessa.
- 19.2** Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione, dura in carica per il tempo previsto per il Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto all'art. 13.1, e non può essere eletto per più di due (2) mandati consecutivi.
- 19.3** Al Presidente spetta:
- a) convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza;
 - b) adottare in casi di particolare urgenza i provvedimenti di competenza dell'Ufficio di Presidenza;
 - c) emanare disposizioni per l'esecuzione delle delibere dei competenti Organi della Federazione;
 - d) conferire deleghe e/o procure per singoli atti o per categorie di atti, e quelli per l'apertura, la gestione e la chiusura di c/c bancari e/o postali della Federazione. Delle procure e deleghe rilasciate deve informare l'Ufficio di Presidenza ed il Consiglio Direttivo;
 - e) sovrintendere all'attività e gestione amministrativa della Segreteria;
 - f) conferire, sentito l'Ufficio di Presidenza, incarichi professionali, occasionali o continuativi;
 - g) adempiere a tutte le altre funzioni che gli siano state affidate dal presente Statuto.

Articolo 20

Vice Presidenti

- 20.1** Il Presidente, a propria discrezione, nomina quattro (4) Vice Presidenti, scelti tra i membri del Consiglio Direttivo.
- 20.2** Nella scelta dei candidati, il Presidente dovrà tenere conto anche di un'omogenea diffusione dei candidati, rispetto alle aree geografiche del Paese, così da rendere pienamente operativo il principio territoriale.
- 20.3** I Vice Presidenti durano in carica per la durata della carica del Presidente che li ha nominati.
- 20.4** I Vice Presidenti hanno il compito di coadiuvare il Presidente nella conduzione della Federazione e di seguire in particolare i settori professionali loro affidati.
- 20.5** In assenza o impedimento del Presidente tutte le mansioni a lui affidate spettano al Vice Presidente più anziano di età.
- 20.6** Del loro operato i Vice Presidenti rispondono al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

Articolo 21

Collegio dei Revisori dei Conti

- 21.1** Il Collegio dei revisori dei conti è formato da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti. Il Collegio nomina nel suo seno un Presidente.
- 21.2** I revisori sono eletti dall'Assemblea, durano in carica sino al rinnovo delle cariche sociali e sono rieleggibili.
- 21.3** I revisori hanno il compito di controllare la gestione amministrativa ordinaria e straordinaria della Federazione.
- 21.4** Essi riferiscono all'Assemblea con relazione scritta e degli accertamenti eseguiti debbono redigere apposito verbale.
- 21.5** Nel caso di recesso per qualunque causa durante il periodo di carica di un membro effettivo, esso viene sostituito dal membro supplente più anziano di età.

Articolo 22

Collegio dei probiviri

- 21.1** Il Collegio dei probiviri è formato da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio nomina nel suo seno un Presidente.
- 21.2** I probiviri sono eletti dall'Assemblea, durano in carica sino al rinnovo delle cariche sociali e sono rieleggibili.
- 21.3** I probiviri sono scelti tra i titolari, contitolari e amministratori di aziende associate e devono avere almeno quarant'anni di età compiuti nel giorno della nomina.
- 21.4** I probiviri esprimono parere consultivo all'Ufficio di Presidenza sui procedimenti arbitrali di conciliazione ai sensi dell'art. 18. lett. e).
- 21.5** Il Collegio è adito con lettera raccomandata da qualsiasi associato o organo della federazione indirizzata per opportuna comunicazione anche al Presidente della Federazione. Spetta in ogni caso al Collegio decidere la propria competenza. La sede del Collegio è presso la Federazione; la sua funzione è gratuita.
- 21.6** I lodi dei probiviri costituiscono norma di condotta per la Federazione, per le Associazioni federate e per le aziende interessate.
- 21.7** Nel caso di recesso per qualunque causa durante il periodo di carica di un membro effettivo, esso viene sostituito dal membro supplente più anziano di età.
- 21.8** Il Collegio irroga inoltre le sanzioni previste dal Codice etico e di comportamento, approvato dall'Assemblea della Federazione il 12.5.2000, con le procedure previste dal medesimo.

Articolo 23

Designazione del Presidente

23.1 Avvio della procedura per la designazione del Presidente:

- a) Non oltre tre mesi prima della scadenza del Presidente, su convocazione del Presidente in carica, si riunisce, ai sensi dell'art. 17.1, l'Ufficio di Presidenza che, ai sensi dell'art. 18.1 lett. f), attiva la procedura per la designazione del Presidente federale da eleggere. In tale occasione, i membri dell'Ufficio di Presidenza che intendano candidarsi alla Presidenza di Federagenti, sono tenuti a manifestare il proprio intendimento;
- b) Qualora il Presidente in carica dovesse candidarsi alla nomina, sarà sostituito nel ruolo di Presidente dell'Ufficio di Presidenza dal Past President; qualora uno o più membri effettivi dell'Ufficio di Presidenza dovessero candidarsi a loro volta, saranno sostituiti rispettivamente dal Presidente dei Probi Viri e, se del caso, dai membri del medesimo Collegio, in ordine di anzianità;
- c) Nei giorni immediatamente successivi, il Presidente dell'Ufficio di Presidenza, per il tramite della Segreteria di Federagenti, comunicherà per iscritto alle Associazioni federate i nominativi dei componenti dell'Ufficio di Presidenza che si sono eventualmente candidati, richiedendo a ciascuna di esse di segnalare la loro preferenza sui nominativi comunicati oppure di segnalare l'eventuale nominativo di un diverso associato, della propria o altra Associazione, che intenda candidare alla Presidenza di Federagenti;
- d) Il Presidente di ogni Associazione federata, a seguito di delibera del proprio Consiglio Direttivo, entro 30 gg. dalla data di ricezione della richiesta del Presidente federale, comunica alla Segreteria della Federazione, sempre per iscritto, il nominativo del candidato dalla stessa prescelto;
- e) Nei giorni immediatamente successivi alla ricezione delle risposte richieste, la Segreteria di Federagenti comunica all'Ufficio di Presidenza i nominativi di tutti i candidati che si sono proposti; indicando, per ciascun candidato, **il numero delle preferenze** espresse dalle Associazioni federate che ne supportano la candidatura e, separatamente, **il numero di voti** di cui le stesse dispongono in Assemblea, ai sensi dell'art. 10.3.

23.2 Designazione del Presidente:

- a) In tempo utile per ottemperare al disposto di cui all'art. 13.2, su convocazione del Presidente di Federagenti in carica, si riunisce il Consiglio Direttivo per decidere la data di convocazione dell'Assemblea elettiva ed il nominativo da proporre alla Assemblea per l'elezione a Presidente della Federazione.
- b) Ai fini della designazione del Presidente da eleggere viene perseguito il criterio della "doppia maggioranza". In base a tale criterio, verrà proposto per l'elezione in Assemblea il candidato che abbia ottenuto sia la preferenza del maggior numero di Associazioni federate che il maggior numero di voti allo stesso ascrivibili in base a quanto previsto all'art. 23.1 lett. e).

Articolo 24

Elezione del Presidente

- 24.1** Il Presidente uscente di Federagenti proporrà per l'elezione a nuovo Presidente federale il candidato scelto dal Consiglio Direttivo seguendo i criteri di cui agli art. 23.2, proponendo altresì che la deliberazione venga assunta dall'Assemblea per "acclamazione".

TITOLO IV ORGANICO DELLA FEDERAZIONE

Articolo 25 Segretario

- 25.1** La Segreteria è formata dai dipendenti della Federazione, coordinati dal Segretario Generale.
- 25.2** La Segreteria ha sede negli Uffici della Federazione, in Roma. Eventuali Uffici distaccati in altre Sedi rimangono alle dipendenze della Segreteria Generale.
- 25.3** Il Segretario Generale ed i dipendenti necessari al buon funzionamento degli Uffici della Federazione, sono assunti dal Presidente, con delibera del Consiglio Direttivo che ne stabilisce il tipo di rapporto economico e contrattuale.
- 25.4** Parimenti, a seguito di delibera assunta dal Consiglio Direttivo, il Presidente, procede ai licenziamenti.
- 25.5** La Segreteria, sotto la direzione del Segretario Generale e la supervisione del Presidente di Federagenti, svolge tutte le mansioni ad essa affidate dagli Organi direttivi della Federazione.
- 25.6** Il Segretario Generale esercita anche le funzioni di segretario in occasione delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 26 Patrimonio sociale – Entrate ordinarie

- 26.1** Le entrate ordinarie sono costituite dalle quote associative annue; dai proventi di pubblicazioni e di eventuali servizi; dalle rendite patrimoniali; nonché da eventuali contributi volontari e donazioni di terzi soggetti.
- 26.2** Salvo diversa disposizione di legge, allo scioglimento per qualsiasi causa della Federazione il suo eventuale patrimonio residuo verrà devoluto ad altra Associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 662 del 23.12.1996.

Articolo 27 Quote e contributi associativi

- 27.1** L'entità e la periodicità delle quote e dei contributi associativi ordinari e/o straordinari a carico delle Associazioni federate ed eventuali variazioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.
- 27.2** Le quote sono stabilite sulla base del numero di imprese che ogni singola Associazione federata ha iscritte alla data del 28 Febbraio.
Il versamento sarà fatto in due rate uguali, la prima entro il 31 Marzo e la seconda entro il 30 Settembre.
- 27.3** Decorsi tali termini, ferme le altre conseguenze previste dal presente Statuto, sarà addebitata una indennità di mora pari al tasso corrente di sconto maggiorato di 1 punto.
- 27.4** Entro la data del 28 Febbraio, ogni Associazione federata deve inviare alla Federazione l'elenco delle imprese iscritte ai fini di quanto previsto dall'art. 10.3.

Articolo 28
Gestione delle entrate

- 28.1** La gestione delle entrate è affidata al Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 14.1 lett. g).
- 28.2** L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 28.3** Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo predispone il progetto del bilancio consuntivo, unitamente al progetto del bilancio preventivo, per l'anno successivo, per sottoporli all'approvazione dell'assemblea che deve essere convocata per tali adempimenti entro il 30 giugno di ogni anno.
- 28.4** Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, la relazione al bilancio del Consiglio Direttivo, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere depositate presso la sede della Federazione, che provvederà a trasmetterli alle Associazioni federate per opportuna conoscenza almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea che deve discuterli ed approvarli.

Articolo 29
Gratuità delle cariche – Rimborso spese

- 29.1** Tutte le cariche relative agli Organi della Federazione sono gratuite, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per l'espletamento delle funzioni preventivamente autorizzate dalla Segreteria.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 30
Disposizioni generali

- 30.1** Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 31
Norma transitoria

- 31.1** L'adeguamento degli Statuti delle Associazioni Federate, di cui all'art. 2.1 lett. i) e all'art. 4.4, deve essere attuato, in particolare con riferimento all'alternanza della carica del Presidente, entro il 31 Dicembre 2014.

Trieste, 20 giugno 2014.